

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 320 DEL 24/02/2023

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott.ssa ALESSANDRA CORO'

OGGETTO: CONVENZIONE CON L'AZIENDA SANITARIA ULSS N. 8 BERICA PER L'ACQUISIZIONE DI PRESTAZIONI DI MEDICINA NUCLEARE A FAVORE DI PAZIENTI PROVENIENTI DAI PRESIDI OSPEDALIERI DI SANTORSO, BASSANO DEL GRAPPA E ASIAGO - BIENNIO 2023-2024.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE
Anno Proposta: 2023 Numero Proposta: 318/23

Il Direttore dell'U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Maria Oliviera Cordiano.

Il Dirigente dell'UOC Direzione Amministrativa di Ospedale, relaziona quanto segue.

Premesso che

- con deliberazione n. 995 del 27/05/2022 è stata rinnovata per l'anno 2022 la convenzione con l'Azienda Sanitaria ULSS n. 8 Berica per l'acquisizione di prestazioni di Medicina Nucleare a favore dei pazienti del Presidio Ospedaliero di Santorso;
- la struttura proponente con nota prot. n. 73559 del 19/08/2022 ha avviato con le Direzioni Mediche dei Presidi Ospedalieri di Bassano del Grappa e Asiago e di Santorso l'iter determinativo dei fabbisogni di prestazioni e consulenze sanitarie in regime di convenzionamento con altre Aulss del Veneto per gli anni 2023 e 2024;
- con verbale agli atti del 05/09/2022 si è documentata la riunione del 29/08/2022 intercorsa tra questa Direzione e le Direzioni Mediche dei Presidi Ospedalieri aziendali sulla determinazione dei fabbisogni di prestazioni e consulenze sanitarie in convenzionamento con altre Aziende Sanitarie del Veneto, dove il Direttore Sanitario, Direttore Medico ad interim del Presidio Ospedaliero di Bassano Del Grappa, ha precisato di prevedere per la convenzione in oggetto un impegno equilibrato sia per il D1 che per il D2, con un budget che tenga conto della proiezione 2022 a € 15.000,00 e un numero di prestazioni aumentato a 110 scintigrafie ossee-articolari;

Dato atto che:

- con mail agli atti del 05/09/2022 la Direzione Medica del Presidio Ospedaliero di Santorso ha inviato la risposta alla nota sopra ricordata, indicando di rinnovare la convenzione in oggetto per il biennio 2023-2024;
- il fabbisogno è stato formalizzato nella deliberazione n. 1809 del 30/09/2022 con cui questa Azienda ha approvato la "Programmazione dei fabbisogni di assistenza sanitaria in regime di convenzionamento con Aziende del SSR, per consulenze ex art. 117 comma 2 lettere a) del CCNL dell'Area Sanità del 19/12/2019 e per prestazioni. Biennio 2023-2024";
- con nota prot. n. 88253 del 10/10/2022 questa Azienda ha richiesto la disponibilità al Direttore Generale dell'Ulss n. 8 Berica di rinnovare la convenzione per prestazioni in oggetto, a favore di pazienti provenienti dai Presidi Ospedalieri aziendali, per il biennio 2023-2024;
- con nota prot. n. 127455 del 13/12/2022, ns. prot. n. 108616 del 13/12/2022, il Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 8 Berica, ha comunicato la disponibilità al rinnovo della convenzione per prestazioni in oggetto;
- con nota prot. n. 15619 del 13/02/2023, ns. prot. n. 12809 del 13/02/2023, l'Azienda ULSS n. 8 Berica ha inviato la convenzione, approvata con atto deliberativo n. 136 del 02/02/2023, per l'effettuazione di prestazioni in oggetto per il periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2024;
- la convenzione è compatibile con i fini istituzionali dell'Azienda U.L.S.S. e in linea con le vigenti norme della programmazione sanitaria nazionale e regionale.

Ritenuto che la documentazione necessaria dell'istruttoria sia completa e la regolarità della richiesta sia stata verificata nella sua regolarità e compatibilità con i fini istituzionali dell'Azienda Ulss e con la normativa vigente;

Per quanto sopra, il Direttore dell'UOC Direzione Amministrativa di Ospedale propone pertanto di:

- approvare per il biennio 2023-2024 la convenzione con l'Azienda ULSS n. 8 Berica per l'esecuzione di prestazioni di Medicina Nucleare, a favore di pazienti provenienti dai Presidi Ospedalieri aziendali, alle condizioni e modalità di cui al testo allegato, quali parte integrante e sostanziale di questo provvedimento;

- prevedere una spesa annua prevista di € 15.000,00 (esente IVA), per un importo complessivo previsto nel biennio 2023-2024 di € 30.000, 00;

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile dell'U.O.C. competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, per quanto di rispettiva competenza.

DELIBERA

1. di approvare per il biennio 2023-2024 la convenzione con l'Azienda ULSS 8 Berica per l'esecuzione di prestazioni di Medicina Nucleare, a favore di pazienti provenienti dai Presidi Ospedalieri di Santorso, Bassano Del Grappa e Asiago, alle condizioni e modalità di cui al testo allegato, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di imputare l'onere della convenzione per il periodo indicato per un importo pari a complessivi € 30.000,00 come di seguito indicato:
 - € 15.000,00= al conto BA1500R00 "PR – Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria" del BEP 2023 –programma di spesa n. 163;
 - € 15.000,00= al conto BA1500R00 "PR – Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria" del BEP 2024 –programma di spesa n. 163;
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.L. vo 14 marzo 2013, n.33;
4. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale, e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22/07/2022.

		CONVENZIONE PER L'ESECUZIONE DI
		PRESTAZIONI SANITARIE DI MEDICINA NUCLEARE
		TRA
		l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica" , di seguito denominata anche "U.L.SS. n. 8",
		con sede e domicilio fiscale in Vicenza, Via Rodolfi, 37 - codice fiscale e partita
		IVA n. 02441500242, rappresentata dal Direttore Generale dott.ssa Maria
		Giuseppina Bonavina (nata a Palmi (RC) il 19/05/1957 Cod. Fisc.
		BNVMGS57E59G288F);
		E
		l'Azienda U.L.SS. n. 7 "Pedemontana" , di seguito denominata anche U.L.SS. n. 7,
		con sede e domicilio fiscale in Bassano del Grappa (VI), Via dei Lotti n. 40 - codice
		fiscale e partita IVA 00913430245, rappresentata dal Direttore Generale dr. Carlo
		Bramezza (nato a Treviso il 4/05/1967 Cod. Fisc. BRMCRL67E04L407D);
		PREMESSO CHE
		l'U.L.SS. n. 7 ha manifestato con specifica richiesta all'U.L.SS. n. 8, acquisita con
		prot. 103884 del 10/10/2022, la volontà di avvalersi, per il biennio 2023-2024, della
		collaborazione per l'esecuzione di:
		- indagini specialistiche (scintigrafia ossea, scintigrafia linfatica, scintigrafia
		segmentata, scintigrafia tiroidea ecc..) a favore di pazienti ricoverati presso
		l'Ospedale di Santorso (Distretto 2) ovvero di utenti che accedono al <i>day-</i>
		<i>service oncologico</i> , in quanto non possibili <i>in loco</i> per la mancanza o la
		limitatezza delle apparecchiature in dotazione;
		- l'U.L.SS. n. 8 ha verificato la disponibilità della propria U.O.C. Medicina
		Nucleare e ha acquisito il parere favorevole della Direzione Medica
		Ospedaliera

TANTO PREMESSO

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Oggetto della convenzione: obbligazioni dell'U.L.SS. n. 8

1) L'U.L.SS. n. 8 si impegna a garantire all'U.L.SS. 7, Distretto 2 (Ospedale di Santorso) e Distretto 1 (Ospedale di Bassano del Grappa e Asiago) un numero massimo annuo pari a 100 scintigrafie ossee o articolari per un afflusso settimanale massimo verso l'U.O.C. di Medicina Nucleare di n. 3 scintigrafie linfatiche e linfoghiandolari segmentarie (cod. 92.16.1) e n. 4 scintigrafie ossee o articolari (cod. 92.18.2). A completamento sia delle scintigrafie linfatiche e linfoghiandolari segmentarie sia delle scintigrafie ossee o articolari potrà essere concordata l'esecuzione eventuale di tomoscintigrafia SPET con CT (cod. 92.02.3).

2) La programmazione delle sedute per la Scintigrafia linfatica e Linfoghiandolare segmentarie, per la Scintigrafia ossea o articolare, l'eventuale Tomoscintigrafia SPET-CT verrà eseguita, previo accordo fra gli Specialisti delle due Aziende, in base a protocolli comuni relativi a:

- indicazioni
- consenso informato alle procedure
- relazione clinica all'accesso
- referto

3) L'U.L.SS. n. 8 si impegna ad individuare una o più giornate, con cadenza settimanale, per l'esecuzione presso la propria sede delle prestazioni oggetto della presente convenzione.

Articolo 2 - Obbligazioni dell'U.L.SS. n. 7

1. Per le prestazioni di medicina nucleare si cui all'articolo 1, l'U.L.SS. n. 7 si

	<p>impegna a riconoscere le tariffe previste dal Codice Veneto del Prescrivibile</p>	
	<p>(CVP) in vigore previa fatturazione delle prestazioni da parte dell'U.L.SS. n. 8.</p>	
	<p>2. Le indagini di cui ai commi precedenti sono richieste dall'U.O. di Oncologia o di</p>	
	<p>Chirurgia dell'U.L.SS. n. 7, con richiesta firmata dal Direttore o suo sostituto,</p>	
	<p>sia in regime ambulatoriale che di ricovero, e autorizzate dal Dirigente Medico</p>	
	<p>dell'U.L.SS. n. 7 o da chi ne fa le veci.</p>	
	<p>3. L'U.L.SS. n. 7 si impegna a rispettare le date e gli orari di accesso alle</p>	
	<p>prestazioni garantite dall'U.L.SS. n. 8 come concordati con quest'ultima, al fine</p>	
	<p>di non ostacolare il normale svolgimento dell'attività istituzionale svolta</p>	
	<p>dall'U.O.C. coinvolta.</p>	
	<p>Articolo 3 - Aspetti economici</p>	
	<p>Le due Aziende concordano che, per le prestazioni oggetto della presente</p>	
	<p>convenzione la tariffa a carico dell'U.L.SS. n. 7 è quella prevista dal Codice Veneto</p>	
	<p>del Prescrivibile in vigore per la Scintigrafia Linfatica - Linfoghiandolare</p>	
	<p>Segmentaria (cod. 92.16.1) - Scintigrafia ossea o articolare (cod. 92.18.2), per la</p>	
	<p>Tomoscintigrafia SPET con CT (cod. 92.02.6).</p>	
	<p>Come indicato nell'allegato A) della D.G.R.V. n. 866 del 13.07.2015, per eventuali</p>	
	<p>consulenze occasionali effettuate presso l'U.L.SS. n. 7, la stessa corrisponderà una</p>	
	<p>tariffa oraria, tempo di trasferta escluso, pari a € 113,76 comprensiva dell'IRAP</p>	
	<p>8,5% a carico dell'U.L.SS. n. 7 e della trattenuta del 5% che affluisce all'U.L.SS. n.</p>	
	<p>8.</p>	
	<p>Nei casi di cui al capoverso precedente, l'U.L.SS. n. 7 è tenuta inoltre al rimborso</p>	
	<p>delle spese di viaggio sostenute secondo il criterio individuato nell'importo</p>	
	<p>forfettario di € /km 0,16 (IVA esente) così come disposto dalla circolare regionale</p>	
	<p>del 4 ottobre 2017 prot. n. 414670.</p>	

Articolo 4 - Trasmissione riepiloghi

L'U.L.SS. n. 8 invierà all'U.L.SS. n. 7, per le opportune verifiche, la nota dettagliata delle voci e dei corrispettivi dell'attività. L'U.L.SS. n. 7 si impegna, entro giorni 10 dal ricevimento dei riepiloghi predetti, all'emissione dell'ordinativo elettronico NSO, dandone notizia all'indirizzo mail: sao@aulss8.veneto.it in base al quale la stessa U.L.SS. n. 8 emetterà regolare fattura nei confronti dell'U.L.SS. n. 7.

Articolo 5 – Modalità di pagamento

L'U.L.SS. n. 7 provvederà all'immediata approvazione e liquidazione della fattura che troverà pagamento attraverso il meccanismo della compensazione finanziaria (Poste R) istituita dalla Regione Veneto, con D.G.R. n. 337/2010.

Articolo 6 – Aspetti assicurativi e di sicurezza

La U.L.SS. n. 7, titolare dell'erogazione delle prestazioni, risponde civilmente nei confronti dei pazienti per gli eventuali danni ad essi cagionati nell'espletamento delle proprie attività, nei limiti previsti dal vigente modello regionale, provvedendo all'eventuale liquidazione del danno con risorse proprie in relazione alle attività oggetto della presente convenzione.

L'U.L.SS. n. 7, nel caso di eventuali accessi occasionali presso la propria sede da parte dei consulenti esterni dipendenti dell'U.L.SS. n. 8, provvede a garantire ai suindicati consulenti esterni misure per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) ed inoltre per gli infortuni (da cui derivi morte, invalidità permanente, inabilità temporanea) subiti a causa ed in occasione dell'attività professionale svolta ai sensi della presente convenzione, ivi compresi i danni eventualmente subiti in occasione dell'accesso alle sedi U.L.SS. n. 7 e del conseguente rientro.

Per altre coperture assicurative quali la kasko o altro, essendo l'attività effettuata al di fuori dell'orario di lavoro, in regime di attività aziendale a pagamento, saranno gli

stessi Consulenti a dovervi eventualmente provvedere in proprio.

L'U.L.SS. n. 8 resterà in ogni caso estranea a qualsivoglia controversia tra l'U.L.SS.

n. 7 ed il paziente e comunque verrà tenuta dall'U.L.SS. n. 7 medesima manlevata

da qualsiasi domanda e/o conseguenza promossa da soggetti terzi nei suoi confronti.

Le Aziende U.U.L.L.S.S.S.S. nn. 7 e 8 dichiarano di aver adottato tutte le misure

idonee per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori, secondo quanto

disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. .

Articolo 7 - Trattamento dei dati personali e/o sensibili e nomina Responsabile

trattamento dati.

Con riferimento al D.Lgs n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei

dati personali” e al nuovo Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento Europeo e

del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con

riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, destinato alla

diretta applicazione in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea a decorrere dal 25

maggio 2018, il **Titolare** del trattamento dei dati relativi all'attività in argomento è

l'U.L.SS. n. 7.

L'U.L.SS. n. 7, con separato atto, provvederà a nominare l'U.L.SS. n. 8

Responsabile del trattamento dei dati personali, anche sensibili, raccolti

nell'espletamento delle attività prestate ai sensi della presente convenzione, nei

limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività oggetto del presente

accordo, entro comunque i fini istituzionali dell'ULSS n. 7 e nel rispetto della

precitata normativa in materia.

Restano in capo al Titolare del Trattamento, l'ULSS 7, gli obblighi di informazione

ed acquisizione del consenso verificando scrupolosamente le singole fattispecie in

modo da garantire la regolare esecuzione delle procedure previste dagli articoli di

legge che regolamentano tali obblighi e, infine, garantire agli interessati l'effettivo

esercizio dei diritti previsti dagli artt. 15 al 21 del Regolamento Europeo 2016/679.

Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali

vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 8 – Durata

La presente convenzione ha validità dal **01/01/2023** al **31/12/2024** e potrà essere

rinnovata in seguito ad accordi fra le parti qualora risulti compatibile con

l'organizzazione dell'U.L.SS. n. 8.

L'U.L.SS. 8 Berica si riserva la facoltà di sospendere o recedere dal presente

accordo, anche senza preavviso, qualora l'emergenza sanitaria da COVID 19 renda

non compatibile la prosecuzione della convenzione con gli impegni di servizio del

personale coinvolto.

Articolo 9 – Codice Comportamento

Come previsto dall'art. 2 co. 3 del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 i consulenti

dell'U.L.SS. n. 8 nello svolgimento dell'attività prevista dalla presente convenzione

da effettuarsi presso l'U.L.SS. n. 7 (ex art. 53 c. 7) sono tenuti al rispetto degli

obblighi di condotta stabiliti dal precitato decreto presidenziale e dal codice di

comportamento integrativo adottato dall'U.L.SS. n. 7, pena la risoluzione del

rapporto di convenzione.

Articolo 10 - Foro competente

Le Parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa

scaturire dall'esecuzione della presente convenzione. In caso contrario per

qualunque controversia derivante dalla presente convenzione è esclusivamente

competente il Foro di Vicenza.

Articolo 11 – Inadempimento e recesso

Nell'ipotesi di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dalle parti in attuazione della presente convenzione si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1453 e seguenti del Codice Civile. Le parti si riservano comunque la facoltà di recedere, anche unilateralmente, dalla presente convenzione prima della scadenza, con preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi con posta certificata PEC.

Articolo 12 - Registrazione ed imposta di bollo

La presente convenzione:

- è soggetta ad imposta di bollo a carico dell'U.L.SS. n. 7, ai sensi dell'art. 2, allegato A del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642, che viene assolta in modo virtuale a seguito autorizzazione del Ministero delle Finanze Dipartimento Entrate – sezione staccata di Vicenza n. 18595/98;

- è esente da I.V.A., ai sensi dell'art. 10, 1° comma, n. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni e integrazioni.

- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5°, 2° comma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed in tal caso le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

- viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della L. 241/1990 e s.m.i..

Articolo 13 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si richiamano le vigenti norme di legge e del codice civile nonché le norme regolamentari aziendali in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Lì _____,

per l'Azienda

per l'Azienda

U.L.SS. n. 7 “Pedemontana”

U.L.SS. n. 8 “Berica”

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE GENERALE



Maria Giuseppina
Bonavina
03.02.2023 11:22:40
GMT+02:00

(Carlo Bramezza)

(Maria Giuseppina Bonavina)

Si approva specificatamente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del
codice civile l’art. 6 “*Aspetti assicurativi e di sicurezza*”.

Letto, approvato e sottoscritto.

Li _____,

per l’Azienda

per l’Azienda

U.L.SS. n. 7 “Pedemontana”

U.L.SS. n. 8 “Berica”

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE GENERALE



Maria Giuseppina
Bonavina
03.02.2023 11:22:40
GMT+02:00

(Carlo Bramezza)

(Maria Giuseppina Bonavina)